



# Legge federale sui diritti politici

(LDP)

(Trasparenza nel finanziamento della politica)

*Disegno*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 24 ottobre 2019<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 17 dicembre 1976<sup>3</sup> sui diritti politici è modificata come segue:

*Titolo dopo l'art. 76a*

### **Titolo quinto b: Trasparenza del finanziamento della politica**

*Art. 76b*      Obbligo di pubblicità dei partiti

<sup>1</sup> I partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono rendere pubblico il loro finanziamento.

<sup>2</sup> Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- a. le loro entrate;
- b. ogni concessione volontaria di un vantaggio economico (liberalità) di valore superiore a 25 000 franchi per donatore e per anno.

<sup>3</sup> I membri senza partito dell'Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità secondo il capoverso 2 lettera b.

<sup>1</sup> FF 2019 6555

<sup>2</sup> Sarà pubblicato successivamente nel FF.

<sup>3</sup> RS 161.1

*Minoranza (Stöckli, Janiak)*

<sup>2</sup> Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- a. le loro entrate, uscite e la loro situazione patrimoniale;

*Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak)*

<sup>2</sup> Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- b. ... di valore superiore a 10 000 franchi per donatore e per anno.

*Art. 76c*            Obbligo di pubblicità in relazione a campagne in vista di elezioni o votazioni nonché in relazione a raccolte di firme

<sup>1</sup> Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un'elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale o che raccolgono firme a livello federale per iniziative popolari o referendum impiegando più di 250 000 franchi devono rendere pubblico il loro finanziamento.

<sup>2</sup> Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- a. le loro entrate preventivate e il conto finale delle loro entrate;
- b. nel caso di raccolte delle firme per referendum il conto finale delle loro entrate;
- c. le liberalità versate nei 12 mesi precedenti la data della votazione o dell'elezione oppure dall'inizio della raccolta delle firme e il cui valore è superiore a 25 000 franchi per donatore e per campagna.

<sup>3</sup> Se più persone o società di persone conducono assieme una campagna comune, devono trasmettere congiuntamente le loro entrate preventivate e il conto finale delle loro entrate, mentre nel caso di raccolte di firme per referendum è sufficiente il conto finale delle loro entrate. Le liberalità loro concesse e le loro spese devono essere sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

<sup>4</sup> Nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati i Cantoni possono prevedere un obbligo di pubblicità.

*Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak)*

<sup>1</sup> ... impiegando più di 100 000 franchi ...

<sup>2</sup> Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

- c. ... e il cui valore è superiore a 10 000 franchi per donatore e per campagna.

*Art. 76d*            Termini e modalità dell'obbligo di pubblicità

<sup>1</sup> Occorre trasmettere:

- a. i dati di cui all'articolo 76b annualmente;

- b. nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate 45 giorni prima della data della votazione o dell'elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo la data della votazione o dell'elezione;
- c. nel caso di raccolte delle firme per iniziative popolari, le entrate preventivate 15 giorni dopo la pubblicazione del testo dell'iniziativa nel Foglio federale e il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo il deposito delle firme;
- d. nel caso di raccolte delle firme per referendum, il conto finale delle entrate e le liberalità secondo l'articolo 76c capoverso 2 lettera c 60 giorni dopo il deposito delle firme.

<sup>2</sup> Le liberalità di cui all'articolo 76c capoverso 2 lettera c devono essere comunicate immediatamente al servizio competente nel periodo che va dalla scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate alla data della votazione o dell'elezione oppure del deposito delle firme.

<sup>3</sup> Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità devono essere indicate separatamente.

<sup>4</sup> La comunicazione delle liberalità di valore superiore a 25 000 franchi deve indicare l'importo e la data della liberalità, nonché il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell'autore della liberalità.

<sup>5</sup> I dati secondo il capoverso 4 devono essere documentati.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.

#### *Minoranza (Stöckli, Bruderer Wyss, Comte, Janiak)*

<sup>4</sup> La comunicazione delle liberalità di valore superiore a 10 000 franchi deve indicare ...

#### *Art. 76e*            Controllo

<sup>1</sup> Il servizio competente controlla se gli attori politici hanno trasmesso i dati e i documenti di cui agli articoli 76b e 76c entro il termine stabilito.

<sup>2</sup> Se constatata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro i termini, ingiunge gli attori politici soggetti all'obbligo a fornire successivamente i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine.

<sup>3</sup> Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il servizio competente è obbligato a denunciare all'autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione dei controlli. Informa di questo obbligo all'atto di stabilire il termine di cui al capoverso 2.

*Art. 76f* Pubblicazione

<sup>1</sup> Al termine del controllo di cui all'articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.

<sup>2</sup> Sono pubblicati:

- a. i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettera a annualmente;
- b. i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettere b–d al più tardi 15 giorni dopo essere stati ricevuti dal servizio competente.

<sup>3</sup> I dati relativi alle liberalità che devono essere comunicate immediatamente secondo l'articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.

*Art. 76g* Servizio competente

Il Consiglio federale designa l'autorità competente per il controllo e la pubblicazione.

*Art. 76h* Liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero

<sup>1</sup> Gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c non possono accettare:

- a. liberalità anonime; e
- b. liberalità provenienti dall'estero.

<sup>2</sup> Le liberalità degli Svizzeri all'estero non sono considerate provenienti dall'estero.

<sup>3</sup> Chi riceve una liberalità anonima deve:

- a. fornire i dati relativi alla provenienza secondo l'articolo 76d capoverso 4; o
- b. se possibile restituirla; se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

<sup>4</sup> Chi riceve liberalità provenienti dall'estero deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità deve essere comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

*Minoranza (Caroni)**Art. 76h* Liberalità anonime

<sup>1</sup> Gli attori politici secondo gli articoli 76b e 76c non possono accettare liberalità anonime.

<sup>2</sup> *Sopprimere*

<sup>4</sup> *Sopprimere*

*Art. 76i*          Trattamento dei dati personali e scambio d'informazioni

<sup>1</sup> Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti legali, in particolare il controllo e la pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali:

- a. sull'identità e sulla situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;
- b. sull'identità degli autori delle liberalità versate agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c.

<sup>2</sup> I dati personali sono offerti per archiviazione all'Archivio federale dopo 15 anni dall'ultimo trattamento.

<sup>3</sup> Il servizio competente può inoltrare le informazioni sugli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità:

- a. le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;
- b. le autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all'articolo 76e capoverso 3.

<sup>4</sup> Su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 76g, le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza del finanziamento della politica secondo il diritto cantonale gli comunicano le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.

*Art. 76j*          Disposizioni penali

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi viola intenzionalmente:

- a. gli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 76b–76d;
- b. gli obblighi di cui all'articolo 76h capoversi 3 e 4.

<sup>2</sup> La multa è di 20 000 franchi al massimo, se l'autore agisce per negligenza.

<sup>3</sup> Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

*Minoranza (Caroni)*

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 40 000 franchi chi viola intenzionalmente:

- b. gli obblighi di cui all'articolo 76h capoverso 3.

*Minoranza (Caroni, Bischof, Engler, Hegglin, Minder)*

<sup>2</sup> *Stralciare*

*Art. 76k*          Riserva della legislazione cantonale

Nell'esercizio dei diritti politici a livello federale, rimane riservata ai Cantoni la facoltà di prevedere disposizioni più ampie in materia di pubblicità del finanziamento di attori politici cantonali.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)».

<sup>3</sup> Va pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» è stata ritirata o respinta.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Minoranza (Caroni, Föhn, Müller Philipp)*

*Non entrare in materia*